

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la Commissione europea ha presentato un documento di riflessione sulle prospettive di riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'olio d'oliva, nel quale è prospettata, tra l'altro, una opzione di riforma incentrata sulla concessione di un aiuto alla pianta di olivo;

tale regime di aiuto, trasferendo la garanzia di reddito per gli olivicoltori sulla struttura produttiva, elimina il collegamento tra sostegno comunitario, livello della produzione e prezzo di mercato, che ha finora assicurato sia il mantenimento di una produzione adeguata quantitativamente e qualitativamente al fabbisogno, sia una sufficiente remunerazione del prodotto stesso;

appaiono pretestuose e supponenti le argomentazioni della Commissione europea a favore della scelta di un sistema di aiuto all'olivo come disincentivo all'eccedenza e alle frodi, in quanto, da un lato, non è ipotizzabile, attualmente o prossimamente, la formazione di eccedenze produttive nel settore, i cui consumi a livello mondiale ammontano ad appena il tre per cento dei consumi totali di oli vegetali; dall'altro lato, la riconduzione dei controlli alla semplice consistenza degli oliveti favorirebbe ogni sorta di illecito nell'ambito del commercio e della trasformazione delle olive;

la concessione di un aiuto forfetario per pianta di olivo ridurrebbe certamente nei produttori l'interesse a rinnovare gli impianti e a migliorare le modalità di coltivazione e di raccolta, vanificando di conseguenza ogni potenzialità di sviluppo del settore sia a livello strutturale sia di mercato;

il riferimento a rese medie storiche nella fissazione di aiuti a pianta, differenziati per zone produttive, rappresenterebbe in primo luogo un appiattimento inaccettabile rispetto alle reali differenze produttive tra zone, e in particolare tra il nostro meridione e il resto del Paese; in secondo luogo, penalizzerebbe nell'ambito di una stessa zona le aziende olivicole specializzate, strutturalmente ed economicamente orientate al mercato, che più hanno investito per aumentare la loro capacità produttiva e per migliorare la qualità dell'olio prodotto; in terzo luogo si avrebbe un notevole calo delle giornate lavorative per ettaro di oliveto, determinando un fenomeno sociale di difficile gestione;

impegna il Governo:

ad assumere in sede tecnica e politica presso l'Unione Europea una posizione di netta contrarietà alle conclusioni cui perviene il documento di riflessione della Commissione europea;

a predisporre urgentemente una proposta ufficiale dell'Italia per la riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'olio d'oliva, tesa a salvaguardare l'interesse economico prevalente che tale prodotto riveste per il Paese e ad assicurare un'adeguata prospettiva di reddito e di sviluppo all'olivicultura nazionale.

(7-00201) « de Ghislanzoni Cardoli, Caruso, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Losurdo, Aloï ».

La X Commissione,

premesso che la recente direttiva dell'Unione europea concernente « norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica » si qualifica non solo come un adempimento derivante dall'appartenenza dell'Italia ai vincoli comunitari, ma anche come un'opportunità per lo sviluppo delle linee di politica industriale e dei benefici per gli utenti elettrici nel medio e nel lungo periodo;

preso atto delle valutazioni, già espresse in sede parlamentare dai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa l'esigenza di liberalizzare il sistema elettrico nazionale soltanto dopo aver acquisito gli indispensabili indirizzi parlamentari;

considerato altresì che la Commissione consultiva per l'individuazione dei metodi, delle procedure, delle priorità e delle scelte di merito più idonee al fine di promuovere la liberalizzazione nel mercato italiano dell'energia, la progressiva concorrenza tra i produttori, le migliori garanzie a favore degli utenti e della tutela ambientale, istituita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 24 settembre 1996, ha concluso con un documento i propri lavori;

tenuto conto dell'opportunità che il Parlamento si esprima sulle linee guida del processo di liberalizzazione del mercato elettrico, al fine di favorire lo sviluppo di più soggetti imprenditoriali, capaci di competere non soltanto nel mercato interno, ma anche in quello globale, accrescendo altresì le proprie capacità di innovazione tecnologica, di nuovi investimenti e di maggiore occupazione;

impegna il Governo:

a dare attuazione alle disposizioni della direttiva per il mercato europeo dell'energia elettrica, stabilendo le necessarie garanzie per lo svolgimento del servizio pubblico, assicurando la universalità, la qualità, la efficienza, la sicurezza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, garantendo gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

a definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, in coerenza con la disciplina della legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, anche

attraverso l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale;

a istituire l'acquirente unico che garantisca — con il controllo esercitato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi della menzionata legge n. 481 del 1995, e dal Parlamento — la disponibilità della capacità produttiva necessaria a far fronte alla domanda di tutti i clienti vincolati, la programmazione del fabbisogno energetico, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica, in conformità alle vigenti norme di legge;

a promuovere la progressiva apertura del mercato ai clienti liberi, in modo tale che anche nelle aree più svantaggiate le imprese possano scegliere, senza oneri aggiuntivi, il soggetto fornitore e le condizioni di acquisto;

a operare per introdurre forme di concorrenza nel comparto della produzione, al fine di evitare posizioni dominanti da parte di un unico soggetto, garantendo comunque che l'assetto imprenditoriale sia idoneo a realizzare sensibili economie di scala, investimenti produttivi e innovazione tecnologica per competere anche nei mercati internazionali;

a promuovere la sperimentazione di modalità di concorrenza comparativa nella distribuzione, dando luogo a un contesto suscettibile di sviluppare la crescita e l'aggregazione societaria di più soggetti operanti nel medesimo territorio, evitando la molteplicità di concessioni nello stesso comune, e consentendo invece la ridefinizione dei confini delle concessioni su base volontaria da parte dei concessionari;

ad attuare tempestivamente la disposizione della direttiva per la quale il gestore della rete di trasmissione deve essere anche il dispacciatore, assicurando che l'accesso alla rete sia consentito a tutti i potenziali utilizzatori e che la funzione pubblicistica assuma carattere neutrale ga-

rantendo il servizio senza influire sui comportamenti dei soggetti interessati;

a dare luogo alla trasformazione dell'Enel in modo coerente con gli obiettivi sopra indicati, garantendo comunque la possibilità di forme di integrazione tra la produzione e la distribuzione;

a reimpiegare una quota dei proventi derivanti dalla successiva privatizzazione dell'Enel per progetti di ricerca avanzata nel settore energetico, con particolare riferimento alle energie rinnovabili propriamente dette;

a incentivare l'uso delle energie rinnovabili correggendo i limiti e le distorsioni della vigente normativa, migliorando l'impatto ambientale, diminuendo la dipendenza da fonti energetiche fossili, predeterminando annualmente la disponibilità di incentivi finanziari per le singole fonti e subordinando l'erogazione dei medesimi all'effettuazione di una gara distinta per fonti e tecnologie utilizzate.

(7-00202) « Manzini, Migliavacca, Raffaelli, Alveti, Labate, Penna, Carli, Buglio ».